



UNIONE GENERALE DEL LAVORO

Federazione Nazionale UGL Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

16/12/2008

## VISITE FISCALI: IL MINISTRO DISPONE, L'AMMINISTRAZIONE PAGA!

Quanto costa ad ogni singola Pubblica Amministrazione l'applicazione della norma "antifannullone" per ogni singolo dipendente?

Il costo quantificato per ogni visita fiscale è corrispondente a 40 euro che dovrà pagare l'Amministrazione presso la quale il dipendente oggetto dell'ispezione sanitaria presta servizio.

E' quanto la Corte di Cassazione Civile, con sentenza del 28 maggio 2008, n° 13992 (consultabile sul nostro sito web: [www.uglagenziefiscali.it](http://www.uglagenziefiscali.it)) ha stabilito, rinnovando quanto già precisato in diverse altre occasioni.

Il quesito su chi dovesse sostenere le spese per i controlli fiscali che vengono richiesti in caso di assenza dal lavoro per dichiarata malattia e che comporta, ricordiamo, ai sensi della L. 133/08 un prelievo economico forzoso per i primi 10 giorni sul salario accessorio a danno del dipendente che malauguratamente si ammala, ha trovato, infine, la sua risposta con questa sentenza.

L'Amministrazione Pubblica (un istituto scolastico) che aveva fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla competente unità sanitaria locale, quale corrispettivo di una serie di visite fiscali effettuate su dipendenti del detto istituto, si è vista respingere il ricorso perché i motivi adottati (presunto diritto alla gratuità della prestazione medica) non sono stati riconosciuti dalla Corte di Cassazione.

Secondo i Giudici i controlli che il datore di lavoro effettua sui suoi dipendenti per verificare la veridicità dello stato di malattia, non rientrano nella fattispecie del DPR del 24.12.92 e che, pertanto, la gratuità delle prestazioni deve essere affermata solo per quelle configuranti i livelli di assistenza minimi da garantire a tutti i cittadini.

**Le visite richieste dal datore di lavoro, infatti, non perseguono un interesse pubblico finalizzato alla tutela del lavoratore bensì a quello del datore stesso che vuole verificare l'effettiva sussistenza di una giusta causa di assenza dal lavoro.**

Nelle motivazioni, i Giudici della Cassazione, richiamando due altre precedenti sentenze, precisano che in alcuni casi, pur risultando evidente anche la tutela della salute dei lavoratori, è indubbia l'onerosità della visita fiscale perché l'attività lavorativa avviene nell'interesse economico della produzione. *"Peraltro, anche qualora dovesse convenirsi che l'attività del medico in occasione delle visite fiscali possa non esaurirsi nell'accertamento delle ragioni che giustificano l'assenza dal lavoro ma estendersi nell'indicazione di cure a tutela della salute del dipendente, trattasi certamente di un aspetto marginale non richiesto, ipotizzabile solo a seguito di iniziative personali e quindi irrilevante ai fini in esame".*

Nei giorni scorsi, il Ministro della Funzione Pubblica ha fatto dichiarazioni sulla possibile revisione della norma appena introdotta in caso di assenza dal lavoro per malattia. L'UGL Agenzie Fiscali, che ha depositato, per conto di migliaia di Lavoratori, un ricorso presso il TAR del Lazio per impugnare le circolari ministeriali di riferimento, accoglie la novità con cauta soddisfazione ma la questione è sempre aperta. **Vogliamo ricordare che il CCNL Agenzie Fiscali 2006-2009 prevede che le somme "recuperate" dai dipendenti assenti per malattia, sono destinate a chi invece non si ammala e se "il totale" è di facile lettura, a chi giova infine la norma "antifannullone"?**

I tanto esaltati effetti "positivi" sul risparmio per lo Stato e sul contrasto ai fenomeni di assenteismo non sembrano suffragati dai fatti e, pertanto, noi andiamo avanti, confidando in una sollecita determinazione da parte del Tribunale Amministrativo del Lazio, invitando chi ancora non l'avesse fatto, ad associarsi al **ricorso che UGL Agenzie Fiscali e CODACONS** hanno proposto. I moduli per l'adesione sono ancora disponibili sul sito web di federazione.